

TRA
LA SOCIETA' DI SERVIZI CONVENZIONATA CON IL CAF ACLI SRL E
ENTE LOCALE EROGATORE

TRA

- L'Ente denominatocon sede in Via.....a
....., C.F.

e

- il CAF ACLI Srl con sede in Roma, via G. Marcora 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi ACLI SERVICE LECCO S.r.l., con sede legale in LECCO, Via Balicco n.113, CF/PI, 02488340130 convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 28.02.2003, Sig.ra GADDI CARMEN, nata a LECCO, il 29.05.1955, residente in Mandello del Lario (LC), via dei Partigiani, 30 - di seguito denominato per brevità: il CAF.

PREMESSO

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- che con DPCM 4 aprile 2001, in attuazione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 130/2000, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari e le nuove modalità per il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza;
- che con DPCM 21 dicembre 2000, n. 452, modificato ed integrato con decreto 25.05.2001 n. 337, sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
- che con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione;
- che è stato completato il quadro normativo per la realizzazione della banca dati costituita e gestita dall'INPS;
- che in data 6 novembre 2001 il CAF ACLI ha stipulato la convenzione con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e gli adempimenti conseguenti;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - *Soggetti*

Il CAF Acli S.r.l. opererà nel territorio di riferimento, ai sensi della vigente normativa, tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAF Acli S.r.l. opererà tramite la seguente società di servizi: ACLI SERVICE LECCO S.r.l.

ARTICOLO 2 - *Oggetto della convenzione*

Il comune di affida al CAF Acli S.r.l., costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, adeguato a quanto disposto dal D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (art. 32 e segg.), ed avente per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dal medesimo articolo della predetta legge, che provvederà ad effettuare avvalendosi della società menzionata all'art. 1, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, descritti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 3 - *Descrizione delle attività oggetto della convenzione*

Costituiscono oggetto della presente convenzione le attività indicate nell'art. 4. In particolare il CAF provvederà a:

- a) curare l'attività di raccolta e scambio di comunicazioni e documentazione con gli utenti al fine di prestare l'assistenza prevista sulla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 109/98, modificato ed integrato dal D. Lgs. 130/2000, rese dai titolari delle prestazioni a carico del comune di, ovvero di altre pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sociali.
- b) acquisire fotocopia del documento di riconoscimento con a calce firma autografa dell'interessato al fine di convalidare la documentazione presentata, nonché la completezza e la correttezza formale dei dati riportati.
- c) attendere all'acquisizione e memorizzazione informatica dei dati contenuti nelle dichiarazioni, secondo il tracciato standard fornito dall'INPS;
- d) stampare direttamente le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una sarà custodita nei suoi archivi e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato;
- e) custodire per un periodo non inferiore a due anni negli appositi archivi da esso tenuti la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dai cittadini prevista dal punto a) e b) nonché la conservazione e custodia, presso i locali predisposti ed attrezzati, dei supporti cartacei e magnetici previsti dal punto c) e terrà conto di tutte le

attività comunque propedeutiche, successive, complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo;

- f) trasmettere al Comune la documentazione acquisita qualora i Servizi Sociali ne facciano richiesta per l'espletamento delle proprie funzioni di sostegno economico al nucleo familiare;
- g) consegnare al Comune l'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo familiare, al fine della concessione degli stessi, e trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, le domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno.

ARTICOLO 4 – Assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni

Il CAF attenderà alle attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso liberamente si rivolgeranno, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standards di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori particolarmente qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il comune.

Il CAF provvederà al rilascio della attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dichiarata, di cui all'art. 4 , comma 4, del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, curandone la riproduzione in copia, l'archiviazione e la successiva trasmissione all'INPS.

Il CAF provvederà ad inviare le istanze pervenute corredate delle relative attestazioni alla banca dati gestita dall'INPS. La trasmissione dovrà avvenire nel termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge secondo le caratteristiche definite nel tracciato record fornito dall'INPS, il quale provvederà nelle 24 ore successive ad inviare la conferma della correttezza dei dati e del risultato del calcolo.

In caso di esito negativo del controllo effettuato dall'INPS, sarà cura del CAF contattare l'utente per la relativa comunicazione.

In caso di verifica dell'ultima dichiarazione a richiesta dell'interessato nell'ipotesi in cui fossero intervenute variazioni ovvero qualora l'utente non fosse certo dell'esattezza degli ultimi dati inviati, il CAF previa acquisizione di apposita delega da parte dell'interessato, potrà accedere alla banca dati INPS. Acquisendo la delega, che il CAF ha l'obbligo di conservare ed esibire per consentire controlli da parte dell'Istituto, sarà poi possibile procedere all'invio della seconda dichiarazione contenente i dati aggiornati.

Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'amministrazione finanziaria, chiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 5 - *Organizzazione del lavoro sul territorio*

Il CAF farà pervenire al comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del comune.

Il CAF utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente.

Il CAF non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali.

ARTICOLO 6 - *Obblighi del Comune*

Il Comune di si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative riferibili al CAF Acli che stipula la presente Convenzione, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
- fornire al rappresentante legale della società di servizi le delibere ed i relativi regolamenti emanati dall'ente allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle stesse.

ARTICOLO 7 - *Trattamento dei dati personali*

Al momento dell'acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il CAF dovrà rendere noto agli interessati, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS, per il raggiungimento delle finalità previste dal decreto legislativo n. 109/98 e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 8 - Copertura assicurativa

Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dagli operatori della società di servizi nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 9 – Corrispettivo per l'attività

Per le attività di cui alla presente convenzione, il Comune non dovrà riconoscere alla società di servizi ACLI SERVICE LECCO S.r.l., convenzionata CAF Acli S.r.l., alcun corrispettivo.

ARTICOLO 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 11 - Adeguamenti futuri

La presente convenzione potrà essere modificata anche a mezzo scambio corrispondenza.

ARTICOLO 12 - Foro competente

Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Lecco .

Lecco, lì

Per l'ente

Per il CAF Acli Srl
La società